



COMUNE DI VENOSA

(Provincia di Potenza)



**SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
COMUNALE, DI CATTURA, MANTENIMENTO E
CUSTODIA CANI RANDAGI**

QUINQUENNIO 2022/2027

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SOMMARIO

PARTE I. GESTIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 1. PREMESSA	4
Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 3. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E INDIRIZZI	6
Art. 4. DURATA DELL'APPALTO	7
Art. 5. CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI	7
Art. 6. AMMONTARE DELL'APPALTO	8
Art. 7. FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	8
Art. 8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	9
Art. 9. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	9
Art. 10. TRATTAMENTI SANITARI	13
Art. 11. ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	15
Art. 12. AFFIDAMENTO A TERZI	16
Art. 13. ASSISTENZA VETERINARIA PRESSO IL CANILE	16
Art. 14. DIRETTORE SANITARIO DEL CANILE	17
Art. 15. CURA DELLA POPOLAZIONE CANINA	18
L'alimentazione	18
Attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione	19
Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali	20
Art. 16. ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEL CANILE COMUNALE	20
Art. 17. DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DEI CANI	21
Art. 18. DECESSO E FUGA DEI CANI RICOVERATI	22
Art. 19. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	23
Art. 20. RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E NOMINA DEL R.U.G.	23
Art. 21. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E I VOLONTARI	24
PARTE II. GESTIONE DELLA STRUTTURA	25
Art. 22. MANUTENZIONE ORDINARIA	25
Art. 23. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	26
Art. 24. POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA	26
Art. 25. PERSONALE	27
Art. 26. CONTRATTO DI LAVORO	28
Art. 27. OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO	30
Art. 28. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA	30
Art. 29. DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURE PRESSO IL CANILE	31
PARTE III. GESTIONE DEL CONTRATTO	32

Art. 30. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	32
Art. 31. ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO	33
Art. 32. VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE	33
Art. 33. CONDIZIONI GENERALI.....	34
Art. 34. ASSICURAZIONI ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO	34
Assicurazione Responsabilità Civile	34
Assicurazione beni patrimoniali comunali	34
Consegna copie polizze	35
Cauzione definitiva	35
Art. 35. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	35
Art. 36. FATTURAZIONE, PAGAMENTO DEL COMPENSO E IMPOSTE.....	36
Art. 37. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
Art. 38. CONTROLLI.....	37
Art. 39. PENALI.....	38
Art. 40. SPESE A CARICO DEL GESTORE.....	38
PARTE IV. DISPOSIZIONI FINALI.....	40
Art. 41. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	40
Art. 42. DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	41
Art. 43. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA.....	41
Art. 44. FORMA DEL CONTRATTO.....	41
Art. 45. ESECUZIONE IN DANNO.....	41
Art. 46. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	41
Art. 47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41
Art. 48. CONTROVERSIE	42
Art. 49. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI.....	42
Art. 50. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI	42
Art. 51. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE	42
Art. 52. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE.....	42
Art. 53. NORMA DI RINVIO	43

PARTE I. GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 1. PREMESSA

La Legge Regionale n. 46 del 30 novembre 2018 prevede che i Comuni, singoli o associati, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:

- a) alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio;
- b) all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;
- c) al mantenimento dei cani nei canili sanitari, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani nei canili rifugio, sotto il controllo sanitario del servizio veterinario ufficiale;
- d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e successive adozioni degli animali abbandonati e ricoverati presso i canili rifugio, anche sulla base di convenzioni con le Associazioni di volontariato animalista di cui all'art. 7 per controlli pre e post affido, con gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, nonché campagne informative e di educazione atte a favorire la cultura del possesso responsabile;
- e) alla realizzazione di interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva reimmissione sul territorio;
- f) all'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 38, dotando i corpi ed i servizi di polizia locale di lettori microchip International Standards Organization (ISO) compatibili;
- g) alla cattura e recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);
- h) al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la constatazione del decesso, sempre con oneri a proprio carico;
- i) a garantire gli interventi di pronto soccorso presso i canili/gattili sanitari o in altri locali;
- j) alla nomina di un referente per il comune in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Venosa, al fine di svolgere le funzioni ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, intende affidare ad operatore economico adeguatamente qualificato il servizio di gestione del proprio canile comunale, ubicato in località "Boreano". Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46, *Le associazioni di*

volontariato animalista, regolarmente iscritte al Registro Regionale, hanno priorità nell'affidamento della gestione delle strutture di cui agli artt. 11 e 12. Pertanto, l'aggiudicazione del presente appalto di servizi, che avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a parità di condizioni verrà fatta alle associazioni di cui all'art. 7 della succitata legge regionale.

Nel presente documento il soggetto che si aggiudicherà il servizio è denominato anche con la dizione abbreviata di “**Gestore**” mentre il Comune di Venosa, verrà denominato anche con la dizione abbreviata di “**Amministrazione**” o “**Comune**”.

Il canile, provvisto di una sezione “canile rifugio” e di una sezione “canile sanitario”, entrambe contenenti i box per l'ospitalità degli animali. La ricettività complessiva della struttura è di circa 180 cani ripartiti tra canile rifugio 173 e canile sanitario 7, ospitati all'interno di box.

Il canile è munito di n. 3 immobili contenenti un vano adibito ad ufficio amministrativo, un vano adibito ad ambulatorio veterinario con servizio igienico, vari locali adibiti a deposito e preparazione degli alimenti. Presso la struttura è presente anche un fabbricato contenenti vari box per il rifugio dei cani adiacenti ad aree libere per lo sgambettamento, oltre ad una sezione di n. 6 box per cani a stabulazione libera.

La struttura non dispone di impianti per il trattamento delle deiezioni canine le quali dovranno essere raccolte e stoccate provvisoriamente entro appositi contenitori per poi essere successivamente smaltite. Sono, altresì, presenti diverse vasche per la raccolta delle deiezioni liquide.

L'appalto ha per oggetto tutte le attività svolte e previste all'interno della struttura (canile sanitario, canile rifugio, strutture ed impianti annessi).

Il servizio oggetto di appalto comprende:

- ricovero, custodia e mantenimento dei cani;
- gestione della struttura canile (rifugio e sanitario), degli impianti e delle attrezzature ivi presenti;
- raccolta e smaltimento dei reflui prodotti nello stesso;
- cattura e recupero degli animali avvalendosi del servizio veterinario ufficiale. Le catture, dove necessario, possono essere effettuate con metodi non convenzionali (teleanestesia);
- raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la constatazione del decesso;
- interventi di pronto soccorso.

Tutte le attività poste in essere dal Gestore in virtù del presente Capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali e, pertanto, la gestione dovrà ispirarsi rigorosamente ai principi di salvaguardia del benessere psico-fisico e di una elevata qualità della vita dei cani ospitati nel canile, con particolare riguardo al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, di possibilità di svago e socializzazione e con la finalità precipua di ridurre la permanenza in canile favorendo e incentivando le adozioni da parte di privati e/o Associazioni Animaliste.

La gestione dovrà garantire, altresì, l'attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatti salvi gli eventuali aspetti non accolti e non valutati da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché eventuali variazioni non sostanziali, che potranno avvenire nel corso della gestione esclusivamente per motivate ragioni concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale.

L'importo complessivo massimo presunto d'appalto (durata 5 anni) è di € 433.350,00= oltre IVA (€ 86.670,00 per ciascun anno oltre IVA).

Detti importi sono quelli massimi, fermo restando che il corrispettivo verrà pagato sulla base del numero effettivo di cani custoditi, secondo una tariffazione inversamente proporzionale al numero di cani custoditi, che andrà giornalmente da 1,15= €/cane per una presenza di 180 animali fino a 1,40= €/cane giornalieri per una presenza di 90 cani; al di sotto di 90 cani la tariffazione giornaliera resterà invariata a 1,40 €/cane.

A titolo esplicativo, ipotizzando che nell'arco di un mese vengano custoditi 133 cani, e che l'operatore economico abbia offerto un ribasso del 11,5 %, la tariffa giornaliera verrà calcolata per interpolazione tra i valori estremi (1,40= €/cane per 90 cani presenti e 1,15= €/cane per 180 cani presenti) come di seguito riportato:

$$\alpha = (180 - 90) / (1,40 - 1,15) = 90 / 0,25 = 360$$

$$\text{Tariffa giornaliera} = [1,15 + (180 - 133) / \alpha] \times (1 - 11,5 / 100) = 1,28 \text{ €/cane} \times (1 - 11,5 / 100) = 1,13 \text{ €/cane}$$

$$\text{Corrispettivo mensile} = \text{giorni} \times \text{Tariffa giornaliera} = 30 \text{ giorni} \times 1,13 \text{ €/cane} \times 133 \text{ cani} = 4.521,83 \text{ €}$$

Gli importi sono IVA esclusa (da corrispondere solamente se dovuta).

Tutti i servizi dovranno essere ispirati ai principi di salvaguardia del benessere e di elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato.

ART. 3. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E INDIRIZZI

Trattandosi di appalto di servizio, alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e le altre norme dallo stesso espressamente richiamate, per le procedure di affidamento di prestazione di servizi, in quanto applicabili.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile. Inoltre, il Gestore, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale e/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), alla Legge Regionale N. 46 del 30 novembre 2018 ed alle norme sanitarie applicabili e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

Il Gestore, inoltre, è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle direttive e delle indicazioni impartite dagli Uffici Comunali ed ad osservare gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi all'uopo emanati.

ART. 4. DURATA DELL'APPALTO

I servizi oggetto del presente appalto vengono assegnati per un periodo di 60 mesi (pari a 5 annualità come stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 02 ottobre 2020) decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto fino a un massimo di **dodici mesi** oltre la sua naturale scadenza, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, e comunque secondo la normativa vigente in materia di cui all'art. 106, co. 11, del d.lgs. 50/2016, previo avviso da comunicare per iscritto entro 30 gg. Durante il periodo di proroga l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse o a migliori condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia ulteriore indennizzo nonché a garantire il graduale passaggio di consegne, per un periodo minimo di 30 giorni, ad eventuale altro soggetto gestore.

Il Comune di Venosa, inoltre, si riserva altresì di recedere dall'appalto in caso di sopravvenute leggi Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui venisse avviata la gestione del servizio medesimo a livello comprensoriale. In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 5. CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di cattura e prelevamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato da parte del personale competente del Gestore, in collaborazione con il servizio veterinario, conformemente alle modalità previste dalla L.R. n. 46/2018.

Ai cani catturati verrà apposto un sistema di identificazione tramite microchip. Gli stessi verranno sottoposti, da parte del Servizio Veterinario dell'ASP, ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione per le femmine, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della legge Regionale n. 6/93 come modificata e integrata dalla legge n. 46/2018.

L'intervento di accalappiamento o la rimozione di animali incidentati e/o deceduti dovrà avvenire entro 24 ore dalla segnalazione, salvo motivate condizioni di urgenza (pericolo di investimento, aggressività, presenza di patologie infettive, gravi condizioni di salute, etc.) in presenza delle quali l'intervento dovrà avvenire entro 2 ore.

Il Gestore dovrà farsi carico di tutti gli oneri tecnici ed organizzativi e dei costi derivanti dall'accalappiamento e dalla rimozione di eventuali carcasse di animali deceduti, che in attesa del loro smaltimento dovranno essere trasferite, ed adeguatamente conservate presso il canile.

Detti interventi, in caso di urgenza, potranno avvenire anche dietro segnalazione di altra autorità (forze dell'ordine, A.S.L.) con l'obbligo del gestore di intervenire prontamente informando di tanto, anche a mezzo P.E.C., gli Uffici dell'Amministrazione Comunale.

A tal fine il gestore dovrà fornire un recapito telefonico di pronto intervento presso il quale si renderà disponibile alle forze dell'ordine, all'ANAS, alla Provincia, all'A.S.L., e a tutti gli altri organi che eventualmente potrebbero trovarsi nelle condizioni di operare una segnalazione di randagismo o di decesso animale su suolo pubblico.

Nel caso in cui, per evitare pericoli alla circolazione stradale, gli interventi richiedano la presenza di agenti della Polizia Locale (P.L.), sarà onere del Gestore attivarsi per garantire tale presenza contattando direttamente il Comando di P.L.

Dal giorno della consegna del canile, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione, della vigilanza e controllo sull'operato del Gestore.

Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente Capitolato. In caso contrario, l'Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.

ART. 6. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo per la fornitura del servizio indicato nel presente capitolato viene determinato a base d'asta in € 433.350,00= (IVA esclusa) per l'intero periodo, di cui € 66.794,67= per costi della manodopera.

L'importo pagato all'aggiudicatario sarà commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell'importo giornaliero che ha consentito l'aggiudicazione dell'appalto.

Il suddetto importo, comprensivo del servizio di accalappiamento, recupero animali incidentati, trasporto (anche dagli altri canili) e smaltimento carcasse, è presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura.

Ai sensi della Legge n. 123/2007, del d.lgs. 81/2008 nonché della determinazione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza aggiuntivi è pari ad € 0,00=, essendo stata effettuata dall'Amministrazione precedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione di attività all'interno del canile stesso da parte del Comune di Venosa e tale da generare rischi interferenti.

L'importo a base d'asta è comprensivo dei costi delle utenze che il soggetto individuato dalla procedura di gara, ad avvenuta aggiudicazione, provvederà a volturarsi.

Sono altresì inclusi nella base d'asta, quindi a carico dell'aggiudicatario, i costi occorrenti per lo stoccaggio dei reflui ed i costi per il periodico autospurgo e relativo smaltimento.

ART. 7. FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le finalità dell'affidamento del servizio previste nel presente Capitolato si ispirano ai seguenti principi di gestione:

- a. migliorare la qualità della gestione del canile in un'ottica di maggiore benessere fisico e ambientale per gli animali ospitati;
- b. elevare lo standard qualitativo di fruibilità del canile, prevedendo un'ampia estensione dell'orario di apertura e promuovendo visite e attività promozionali collegate;
- c. adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, promuovendo la pratica dell'adozione degli animali;
- d. collaborare e coordinare i cittadini che intendono prestare attività di volontariato;
- e. garantire una presenza quotidiana nel canile comunale ai fini dell'esecuzione del presente appalto;
- f. garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori del canile;
- g. garantire puntualmente gli interventi di manutenzione degli impianti del canile e mantenere lo stato di conservazione dell'area, attraverso interventi programmati e tempestivi di ripristino delle situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico.

All'appaltatore viene richiesto di formulare al Responsabile Unico del Procedimento proposte di interventi o suggerimenti, attuando il principio di cooperazione con il Comune di Venosa, necessario per realizzare le sopraindicate finalità.

ART. 8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- a) corrispondere in maniera bimestrale il pagamento delle somme spettanti per l'esecuzione del servizio affidato previa ricezione del titolo di spesa e verifica delle condizioni di sussistenza per la liquidazione, quali ad esempio la regolarità contributiva e fiscale, regolare esecuzione delle attività, etc.
- b) fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile;
- c) provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del canile;
- d) provvedere al trasferimento delle carcasse degli animali deceduti dal canile comunale presso apposite strutture di smaltimento;
- e) garantire lo smaltimento dei reflui prodotti dal canile comunale;

ART. 9. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire per tutta la durata dell'appalto i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale e la continuità nello svolgimento delle attività dal gestore uscente a partire dalla data di consegna.

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, tutti gli animali ospitati devono essere fatti uscire e sgambare nell'apposito spazio all'aperto, per un periodo non inferiore ad un'ora al giorno, salvo eccezionali circostanze meteorologiche.

Gli animali dovranno essere custoditi da personale con esperienza, il quale dovrà provvedere alla loro pulizia, alla tolettatura, alla tosatura nei periodi più caldi (per i cani a pelo lungo), nonché ad effettuare almeno un bagno a tutti i cani presenti nel canile nel periodo estivo.

È a carico del Gestore l'approvvigionamento di tutto quanto necessario per la pulizia degli animali.

L'appaltatore, anche in accordo alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46, così come aggiornata e coordinata con la Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4, dovrà provvedere a proprie cure e spese:

- a. a prestare il servizio così come descritto nel presente capitolato in via continuativa per l'intera durata dell'affidamento, comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;
- b. nell'ambito dell'attività di ricovero, custodia e mantenimento dei cani, a tutte le necessità degli animali (alimentazione, fornitura di acqua ad uso alimentare, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, toelettatura, etc.), sia che siano ospitati nel canile rifugio e sia che siano ospitati in quello sanitario.
- c. garantire la pulizia giornaliera dei box e della struttura, compresi i servizi igienici, i locali destinati ad ufficio, ambulatorio, deposito, la disinfezione ambientale mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti. I cani ricoverati dovranno essere eseguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;
- d. effettuare almeno una volta al mese la disinfestazione e derattizzazione generale o quando richiesta dal Servizio Sanitario Locale, nonché la manutenzione ordinaria di tutti gli spazi, le strutture e gli impianti facenti parte del canile (compresa la recinzione esterna).
- e. liberare dalle feci e lavare tutti gli spazi esterni esistenti nel recinto della struttura costituita sia dal canile che dal rifugio con particolare riferimento all'interno dei box. Tutti i predetti interventi di pulizia dovranno essere svolti giornalmente (compresi i festivi) e completati entro l'orario di apertura al pubblico;
- f. garantire l'apertura al pubblico secondo le disposizioni del successivo ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEL CANILE COMUNALE, e su chiamata per quelli festivi; la richiesta di accesso nelle giornate festive dovrà essere effettuata al gestore, anche da parte del privato cittadino, almeno entro le ore 16:00 del giorno feriale precedente;
- g. il gestore è tenuto a garantire il servizio di accalappiamento e successiva custodia dei cani vaganti sul territorio comunale, secondo apposite ordinanze emanate dall'amministrazione comunale, in qualsiasi ora del giorno e della notte, anche in giorni festivi ed in orari di chiusura della struttura, garantendo all'uopo la costante reperibilità di un responsabile indicato dal Gestore e prestando la necessaria collaborazione alla Polizia Locale ed al Servizio Veterinario

dell'ASP Potenza per le operazioni di sua competenza da effettuarsi all'interno della struttura comunale;

- h. provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- i. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, provvedendo all'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, cessioni, decessi o soppressioni a norma di legge con relativa certificazione del Servizio ASP, etc.), alla compilazione di schede individuali (caratteristiche, interventi di profilassi, condizione ed interventi sanitari, numero di box, e quant'altro necessario), comunicando al Servizio ASP ed all'Amministrazione (a mezzo P.E.C.), periodicamente e con cadenza almeno mensile tutti i dati relativi agli animali in custodia. Per quanto concerne gli ingressi degli animali nel canile, è fatto assoluto divieto di accoglienza in assenza di regolare disposizione di ricovero, considerando il rapporto spazio-numerico della struttura in oggetto, sentito sempre e comunque il Servizio comunale interessato;
- j. curare la manutenzione ordinaria della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature;
- k. curare la pulizia, la raccolta dei rifiuti prodotti all'interno della struttura, lo stoccaggio dei rifiuti e, ove richiesto dalle norme in vigore, il successivo smaltimento;
- l. collaborare con il servizio veterinario ufficiale nella redazione e nella tenuta del registro di cui all'ATTIVITA' AMMINISTRATIVE con l'obbligo di istituire e mantenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico degli animali di cui all'art. 6 della L.R. 46/2018. In aggiunta a detto registro, per ogni animale dovrà essere istituita una scheda informativa riportante la foto dell'animale, le informazioni quali razza, dimensioni, nome, microchip, ed ogni altro utile elemento finalizzato alla sua conoscenza ai fini della sua cessione (Vedasi ATTIVITA' AMMINISTRATIVE);
- m. garantire l'alimentazione degli animali secondo una apposita dieta bilanciata, da concordare con il Servizio Veterinario dell'ASP Potenza e da comunicare, anche ai fini dei controlli sull'andamento del servizio, all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'avvio delle attività o da una modifica della stessa dieta;
- n. assicurare in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASP Potenza, gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Assistenza e vigilanza sanitaria, anagrafe canina, applicazione microchips, sterilizzazione, etc.);
- o. nominare un Responsabile Unico della Gestione e un Direttore Sanitario della gestione del canile;
- p. nominare e comunicare all'Amministrazione il Responsabile del Trattamento dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo), in esecuzione della Legge 196/2003

s.m.i. all'atto della stipula del Contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione;

- q. garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore di cani ritrovati sul territorio comunale di Venosa;
- r. non rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;
- s. promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nel canile direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale, anche stipulando apposite convenzioni;
- t. redigere, contestualmente all'emissione della fattura, una relazione trimestrale da inviare al Comune per documentare l'attività svolta;
- u. effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell'intera area adibita a canile.
- v. al fine di agevolare la comunicazione e consentire il risparmio di spesa, l'aggiudicatario dovrà dotarsi di casella di posta elettronica certificata, da comunicare all'Ente;
- w. garantire un servizio di pronto intervento sull'intero territorio comunale tutti i giorni, festivi compresi, fornendo almeno un numero telefonico di reperibilità;
- x. istituire e gestire uno sportello dell'animale a cui i cittadini potranno rivolgersi per affrontare questioni relative alla salute animale e alle attività svolte all'interno del canile, comprese le pratiche di adozione, affidamento e cessione; lo sportello dovrà essere attivo durante il servizio di apertura del canile al pubblico e dovrà essere supportato da uno specifico sito internet e dall'utilizzo dei canali social sul web;
- y. intraprendere ogni utile attività per favorire l'affidamento e la cessione a cittadini di cani presenti all'interno del canile, garantendo comunque l'istituzione e la gestione di un sito internet rivolto a questa attività, contenente il catalogo dei cani adottabili; il catalogo dovrà essere aggiornato in occasione di ogni mutamento delle presenze all'interno del canile; sarà a carico del gestore ogni attività occorrente al disbrigo delle pratiche di affidamento/cessione
- z. assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura al pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;
- aa. volturare a suo carico le utenze di luce ed acqua;
- bb. rintracciare, quando possibile, con la massima sollecitudine, il proprietario dell'animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina senza oneri a carico del Comune;

- cc. provvedere direttamente all'accoglienza dei cittadini nel canile comunale;
- dd. consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
- ee. curare la sterilizzazione degli animali e promuovere interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione animale a rischio di riproduzione incontrollata con successiva re immissione sul territorio. Occorre rilevare, nel merito, che la sterilizzazione degli animali è un'attività spettante alle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 6, co. 1 - lett. c), della L.R. n. 46/2018. A tal fine si fa presente che il Comune di Venosa si riserva la facoltà di sottoscrivere con i comuni limitrofi apposite convenzioni in forza delle quali l'appaltatore provvederà al recupero, nei relativi territori, di animali randagi e/o vaganti liberamente, al trasporto presso il canile sanitario/rifugio di Venosa per la sterilizzazione e successiva osservazione per una durata da concordare con il servizio veterinario ed, infine, alla re immissione sul territorio. A fronte di tale servizio gli enti convenzionati corrisponderanno al Comune di Venosa un importo così determinato:
 - a. € 120,00= per la sterilizzazione di ciascun animale, il cui 50% verrà poi pagato, quale corrispettivo, all'appaltatore per la prestazione resa;
 - b. € 2,00/giorno per la permanenza presso il canile sanitario/rifugio, interamente corrisposto all'appaltatore;
 - c. Un rimborso chilometrico determinato secondo le tabelle ACI pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2020, interamente corrisposto all'appaltatore;
- ff. garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati e collaborando in ogni modo per eventuali attività di reimmissione sul territorio dei cani di quartiere;
- gg. al servizio di raccolta di spoglie di cani e gatti deceduti sulle pubbliche strade, anche avvalendosi del servizio veterinario ufficiale per la constatazione del decesso;
- hh. in caso di decesso di un animale, provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASP competente per territorio;

ART. 10. TRATTAMENTI SANITARI

L'aggiudicataria è tenuta:

- ✓ a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per l'effettuazione dei necessari controlli;
- ✓ a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.

L'aggiudicataria si impegna altresì a prestare l'assistenza sanitaria:

1. controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
2. visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
3. prescrizione di cure mediche veterinarie;
4. acquisto e somministrazione dei farmaci;
5. interventi di chirurgia;
6. verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
7. gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile;
8. corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
9. verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
10. attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

1. alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
2. ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie contro le malattie infettive e antizecche;
3. ad effettuare sverminazioni semestrali.

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nel canile, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento di quanto sopra, per la custodia degli animali, per l'eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita di cuccioli.

L'aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all'esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dall'ASL che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.

Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della gestione.

Nel canile potranno essere introdotti secondo l'ordine di priorità di seguito indicata:

1. i cani vaganti sul territorio del Comune di Venosa catturati dall'appaltatrice o dal personale incaricato;
2. i cani provenienti dai Comuni convenzionati;
3. i cani oggetto di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso il canile. I costi relativi alla cattura, custodia, identificazione ed eventuali cure e profilassi saranno da addebitarsi ai proprietari dei cani;
4. i cani in custodia temporanea, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari e, qualora risultati non individuabili, al loro affidamento ad eventuali richiedenti.

ART. 11. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Ai sensi del comma 371, articolo 2 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), l’aggiudicatario dovrà stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto con il Comune di Venosa, un accordo scritto di collaborazione con una o più associazioni animaliste e zoofile con fini di tutela e protezione degli animali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della Legge Regionale n. 46/2018.

Tale accordo dovrà prevedere che l’Associazione individuata svolga l’attività relativa agli affidi e delle adozioni, fatte salve altre eventuali ulteriori intese che il Comune intenderà stipulare con le medesime in relazione anche alle attività tese a favorire l’iscrizione dei cani all’anagrafe canina da parte dei privati, il controllo dei cani di quartiere reimmessi e all’eventuale recupero delle cagne per la successiva sterilizzazione ivi compreso l’affidamento in adozione dei cuccioli tramite la rete di comunicazione delle associazioni di volontariato riconosciute.

Qualora venga rivenuto ed ospitato un cane di proprietà, il gestore del canile assumerà l’onere di informare il proprietario circa la presenza del cane nel canile e le procedure da seguire per la sua restituzione. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero nonché, ove dovuti, i costi per l’accalappiamento, che saranno direttamente introitati dalla ditta aggiudicataria prima della riconsegna del cane. Nel caso il cane di proprietà venga riconsegnato senza che la ditta aggiudicataria abbia preventivamente incassato le relative somme, queste ultime non potranno essere più caricate alla stazione appaltante.

In particolare, è fatto obbligo all’Aggiudicatario, senza ulteriori compensi oltre a quello previsto, di partecipare e collaborare, a fronte di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale, all’organizzazione di iniziative di informazione (incontri, convegni, ecc.) programmate dall’Amministrazione stessa, in ordine alla sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche attinenti il benessere degli animali.

È onere dell’aggiudicatario, inoltre:

- a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei propri confronti;
- b) comunicare l’elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;
- c) formare il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso il canile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Sarà necessario predisporre corsi interni di formazione per i volontarie/o dipendenti organizzati con la collaborazione di ASP e Medici Veterinari Comportamentalisti.

In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l’assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venosa.

Il gestore si impegna ad eseguire il servizio secondo le disposizioni riportate nel presente capitolato e di quanto previsto nella sua offerta tecnica presentata in sede di gara, diversamente si applicheranno le penalità previste al successivo PENALI.

ART. 12. AFFIDAMENTO A TERZI

I cani catturati non identificati e non reclamati entro i termini previsti dalla normativa divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste.

L'affido sarà disposto mediante compilazione in triplice copia di una scheda sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. Dell'avvenuto affidamento occorrerà darne comunicazione all'amministrazione comunale oltre che alla ASP per gli adempimenti di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 46/2018. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'A.S.L.

L'aggiudicataria del servizio è tenuta ad avviare percorsi, in collaborazione con associazioni animaliste e di volontariato, per incentivare l'affido e/o la cessione dei cani tenuti in custodia. Inoltre, provvederà a dare la massima pubblicizzazione dei cani, anche sul proprio sito internet, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi.

Oltre a quanto precedentemente riportato, ogni attività di cessione ed affido deve essere condotta dal Gestore nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 46/2018 e da ogni altra normativa applicabile.

ART. 13. ASSISTENZA VETERINARIA PRESSO IL CANILE

All'interno del canile del Comune di Venosa, secondo le disposizioni dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46, e ss.mm.ii., il Servizio Veterinario della ASP Potenza, oltre all'assistenza sanitaria, interverrà per espletare le prestazioni qui di seguito descritte:

- a) assicurare l'aggiornamento del registro di carico e scarico degli animali;
- b) sottoporre il cane a visita ed iscriverlo all'anagrafe apponendo il relativo microchip;
- c) sottoporre l'animale alla sterilizzazione (obbligatoria per le femmine) entro il periodo di permanenza nel canile sanitario;
- d) vigilanza sulla tenuta delle schede con le caratteristiche dell'animale (età, razza, sesso, mantello, foto, segni particolari);
- e) esprime parere al trasferimento dei cani dal rifugio permanente ad altro canile rifugio con

- f) valutazione del singolo soggetto per eventuali patologie così come previsto anche dalla Conferenza
- g) Stato-Regioni.
- h) controllo degli animali, all'ingresso della struttura, tramite visita clinica, ricerca tatuaggio o microchip ed esecuzione degli esami ordinari e campionamenti per le malattie zoonosiche e/o diffuse;
- i) redazione della scheda sanitaria (cartacea ed informatizzata);
- j) identificazione degli animali ospitati nel canile mediante l'applicazione di microchip;
- k) trattamenti antiparassitari e profilassi della leishmaniosi secondo protocolli vigenti;
- l) vaccinazioni;
- m) consulenza ed assistenza, ove necessaria, per l'inserimento dei cani nella struttura, per la formazione dei gruppi e relativa socializzazione;
- n) consulenza ai volontari per l'attività volta al benessere degli animali;
- o) trattamenti terapeutici medici e chirurgici, anche d'urgenza, ritenuti necessari di volta in volta nonché in base alla epidemiologia locale della struttura e del territorio;
- p) accertamenti diagnostici;
- q) esecuzione di interventi chirurgici di sterilizzazione di cani della struttura comunale;
- r) fornitura farmaci e rifornimento vaccini e presidi sanitari;
- s) smaltimento rifiuti speciali;
- t) soppressioni eutanasiche;
- u) controllo igienico sanitario generale degli ambienti e valutazione per il rispetto del benessere animale (efficienza delle pulizie, ordine, temperatura, umidità, ricambi aria etc.);
- v) formazione del personale che opera al governo e assistenza degli animali della struttura;
- w) controllo della qualità degli alimenti utilizzati e del relativo razionamento con consulenza al personale adibito alle operazioni di alimentazione;
- x) controllo T° Min./Max refrigerazione scorta farmaci e vaccini;
- y) visite di controllo presso gli ambulatori del Canile Comunale di cani affidati ai privati, in terapia all'atto della dimissione, fino a quando tale affidamento non diventi definitivo;
- z) relazione bimestrale;
- aa) presenza in canile per almeno 3 volte la settimana.

ART. 14. DIRETTORE SANITARIO DEL CANILE

Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospitati nel canile attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo e recapito telefonico per la reperibilità, dovrà essere comunicato al Comune di Venosa, all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 5 giorni dalla variazione.

Il Direttore Sanitario deve compilare e sottoscrivere, per ogni cane del canile, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari ai quali è stato sottoposto il cane.

Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.

Il Direttore Sanitario, inoltre, deve garantire l'esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (*Leishmania*, *Rickettsia* ed *Ehrlichia*).

Il Direttore Sanitario, altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Venosa in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.

ART. 15. CURA DELLA POPOLAZIONE CANINA

Si considera tale ogni prestazione diretta:

- a curare e custodire i cani ospitati 24 ore su 24, garantendo, secondo le prescrizioni del medico Veterinario, la somministrazione quotidiana delle razioni di cibo ed eventualmente dei farmaci prescritti, il quotidiano movimento e gioco nelle aree a verde (deve essere prevista almeno un'uscita al giorno), eventuali attività di riabilitazione/rieducazione, cure igieniche adeguate, compreso il lavaggio, la tosatura e la toelettatura dei cani;
- a mantenere costantemente i box, tutti i locali e tutte le aree comuni, interne ed esterne, facenti parte del Canile Comunale, in condizioni igieniche e di decoro elevate;
- a disporre adeguati controlli, nelle ore notturne, del complesso del Canile Comunale.

L'organizzazione del servizio dovrà altresì garantire:

L'alimentazione

È a carico dell'aggiudicatario l'approvvigionamento di tutto il necessario per il sostentamento degli animali ricoverati.

La distribuzione di cibo deve avvenire almeno una volta al giorno (tutti i giorni dell'anno compresi i festivi) prima delle operazioni di pulizia. Gli operatori addetti alla alimentazione degli animali presenti nel canile dovranno effettuare la somministrazione giornaliera prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al Veterinario eventuali problemi o migliorie da apportare. Il cibo da somministrare deve essere completo nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile. Inoltre, in relazione al singolo animale ed alle temperature stagionali, dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia che, tenendo conto dei seguenti parametri, siano arricchite con integratori vitaminici e minerali:

1. taglia, stato di salute, età dell'animale;
2. femmine in gestazione od allattamento;
3. cuccioli;
4. animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite, tenendo anche conto dei parametri di cui ai punti precedenti, laddove il Veterinario ne riscontri la necessità.

Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicata dal Veterinario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

Si specifica che la tipologia del cibo prescelto ed il relativo programma di alimentazione potranno subire in corso di gestione delle modificazioni giustificate dalla necessità di variare e migliorare la gestione dell'alimentazione stessa.

Sarà cura del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione.

Nel caso dovessero verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di nutrimento l'addetto alla somministrazione del cibo dovrà farne oggetto di pronta segnalazione al Veterinario, il quale disporrà relativamente al singolo caso.

Gli eventuali avanzzi alimentari residui dopo ogni pasto devono essere rimossi e segnalati al Veterinario per regolarne il dosaggio e altri controlli.

Attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

L'aggiudicatario deve garantire la pulizia e disinfezione, la vivibilità dell'ambiente per gli animali ricoverati e per il personale ivi addetto. A tal fine tutti gli ambienti devono risultare puliti e, per quanto possibile, privi di odore. La pulizia e la sanificazione deve riguardare tutta la struttura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i prodotti di pulizia ed igienici (saponi, detersivi ecc.).

Nello specifico, l'attività di pulizia dei reparti adibiti al ricovero dei cani, con relative aree esterne, deve comprendere una pulizia generale e complessiva al mattino, frequente raccolta feci al pomeriggio e mantenere il normale decoro durante tutto l'arco della giornata. La pulizia generale deve comprendere la lavatura dei box evitando la presenza di animali all'interno lasciando la struttura asciutta ed in perfetto stato igienico.

La pulizia delle ciotole utilizzate per il cibo deve avvenire una volta al giorno con acqua calda e detersivo avendo cura di rimuovere eventuali residui di mangime che andranno poi raccolti in un apposito contenitore per essere eliminati. Relativamente a quelle usate per l'acqua, invece, la pulizia deve comprendere un risciacquo giornaliero ed una pulizia settimanale con detersivo.

Periodicamente, con frequenza da stabilirsi secondo le indicazioni dei Veterinari, dovranno essere lavate e disinfettate le cucce dei cani e quanto altro sarà reputato necessario al benessere degli animali.

Mensilmente, inoltre, dovrà essere effettuata una accurata disinfezione di tutti i reparti comprese le strutture verticali.

La pulizia delle aree esterne deve avvenire giornalmente e comprendere marciapiedi, vialetti, aree di sgambatura con raccolta delle deiezioni.

Per la palazzina uffici e servizi la quotidiana pulizia dovrà comprendere anche il lavaggio dei pavimenti; mensilmente il lavaggio e la sanificazione delle superfici piastrellate, pulizia degli infissi, dei radiatori e dei vetri.

Trimestralmente dovrà essere eseguita una derattizzazione di tutte le aree della struttura e comunque ogni qual volta se ne ravveda la necessità. Nella struttura devono inoltre essere programmate ed attuate adeguate lotte alle mosche e insetti nocivi o molesti (blatte, formiche, mosche, zanzare, vespe ecc.).

Le operazioni di disinfezione e disinfestazione non devono costituire un pericolo per la salute dei cani ricoverati.

Custodia, governo, controllo e mantenimento degli animali

Dovrà essere effettuato il controllo giornaliero di tutti i cani presenti nella struttura, del loro stato di salute generale e l'eventuale presenza di parassiti esterni visibili monitorando anche lo stato psicofisico, al fine di evidenziare eventuali anomalie da segnalare al veterinario.

L'attività di controllo dovrà riguardare, quando possibile, l'eventuale abbinamento di più animali all'interno di uno stesso box, avendo cura che l'attribuzione dell'animale con altri nel box non comporti conflitti con rischi di morsicature.

Dovranno, inoltre, essere limitati, compatibilmente con il numero delle presenze, spostamenti frequenti che potrebbero causare stress nei gruppi degli animali coinvolti.

In caso di condizioni critiche (temperature rigide o molto elevate) si dovrà ricorrere all'utilizzo di idonei presidi (lampade riscaldanti, teli ombreggianti, ecc...) concordandone con il veterinario ASP e con l'Ente appaltante il regime di utilizzo (es: orari di accensione e spegnimento delle lampade, data di collocamento e rimozione teli ecc..).

Per quanto riguarda la cura degli animali, soprattutto in caso di prolungata permanenza nel canile, dovrà essere programmato un servizio di toelettatura da calendarizzarsi in base alle caratteristiche specifiche individuali ed ambientali.

Dovrà essere effettuato lo sgambamento giornaliero dei cani nell'area apposita.

ART. 16. ACCOGLIENZA DEI CITTADINI NEL CANILE COMUNALE

L'Aggiudicatario dovrà garantire le seguenti prestazioni:

1. attivazione, per almeno 7 ore al giorno, di un punto informativo telefonico presidiato a disposizione di cittadini, scuole, volontari, ecc. Nelle rimanenti ore dovrà essere attiva una segreteria telefonica;
2. redazione moduli di affido. Detti moduli dovranno essere debitamente compilati con i dati del cane e degli adottanti e dovranno essere sottoscritti dal Responsabile della struttura.

Il servizio di accoglienza dei cittadini in struttura dovrà essere effettuato tutti i giorni, compresi i festivi, con esclusione del giorno di Natale e Pasqua, durante il seguente orario di apertura al pubblico:

- periodo estivo: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00;
- periodo invernale: dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00, sabato e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Il servizio si effettuerà con la presenza di almeno 2 operatori e/o volontari.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di assistenza e/o cooperazione nell'organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione comunale all'interno del canile.

L'orario, che potrà essere modificato secondo le esigenze del gestore, dovrà essere reso noto sul sito web di cui all'Art. 9 e mediante affissione all'esterno della struttura, in modo ben visibile, con apposita tabella riportante anche il numero telefonico del Responsabile della struttura.

Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l'apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.

ART. 17. DISPOSIZIONI PER L'ADOZIONE DEI CANI

Nel rispetto degli accordi di collaborazione con il personale volontario, l'aggiudicatario è tenuto ad indicare con individuazione nominale e formale, almeno un Responsabile delle adozioni. Solo tale figura sarà autorizzata a cedere in affidamento, secondo le modalità previste dalla, nonché da altre modalità che verranno individuate e comunicate dal Comune, i cani ricoverati nel canile, firmando per la loro uscita l'apposita scheda di affido, una copia della quale dovrà essere consegnata all'Ufficio Tutela

Animali.

Le procedure per l'affidamento dei cani custoditi, a quanti ne facciano richiesta e vengano riscontrati idonei, sempre nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti, sono le seguenti:

- All'atto dell'accoglienza in struttura, le persone interessate all'adozione vengono orientate all'individuazione di uno o più cani potenzialmente compatibili con il contesto familiare (età, competenze, disponibilità di tempo, zona e tipologia di abilitazione...) e viene proposta la compilazione di un questionario preaffido;
- in base al grado di complessità del cane ed alle presumibili problematiche di inserimento (cani con fobie o potenzialmente aggressivi, convivenza con altri animali e/o persone...) viene definito un periodo di affiancamento, la cui durata varia a seconda delle difficoltà da superare, con il coinvolgimento, se possibile, dei volontari che hanno conoscenza del cane individuato e con attività svolte eventualmente anche presso il domicilio degli adottanti;
- verificato che ricorrono i presupposti iniziali per il buon esito dell'adozione viene sottoscritta la scheda di affido temporaneo del cane per la durata di sessanta giorni, periodo durante il

quale l'affidatario, sotto la propria responsabilità, detiene il cane presso il proprio domicilio senza poterne acquisire la proprietà;

- in pendenza del suddetto termine il cane può essere restituito dall'affidatario che intende rinunciare all'adozione o chiesto in restituzione dal canile, anche a seguito di visita post-affido, per rilevata inidoneità dell'affidatario medesimo a garantire effettivamente la sicurezza ed il benessere dell'animale;
- terminato con esito favorevole il periodo di affidamento, l'adottante deve acquisire il cane presso l'anagrafe regionale degli animali d'affezione entro i termini di legge.

In caso di affidamento a cittadini o ad associazioni di volontariato, nulla è dovuto da questi ultimi per quanto concerne le spese amministrative relative all'espletamento delle pratiche di affidamento. In caso di Associazioni, dovrà anticipatamente risultare comunicato al Comune il recapito della Struttura autorizzata che ospiterebbe l'animale.

L'Aggiudicatario, in collaborazione con il personale volontario, dovrà incentivare l'affido di tutti i cani presenti in struttura senza eccezioni.

Gli affidi dei cani di comprovata pericolosità, non ordinariamente affidabili, dovranno essere concordati col Veterinario Incaricato ASP e dell'Assistenza.

La promozione dell'affido dovrà avvenire anzitutto attraverso la pubblicazione sul sito web del canile, ove, oltre alle foto ed alle sommarie notizie circa razza, taglia, sesso ed età, dovranno essere riportate tutte le informazioni utili ad individuare i contesti di destinazione maggiormente compatibili con le caratteristiche individuali dell'animale.

L'Aggiudicatario, in collaborazione con le associazioni zoofile ed animaliste, potrà proporre al Comune e all'ASP iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

Qualora al momento dell'adozione dell'animale l'affidatario volesse erogare spontaneamente dei contributi, questi non potranno rientrare nella contabilità di gestione, ma l'Affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Comune.

ART. 18. DECESSO E FUGA DEI CANI RICOVERATI

In caso di decesso di un cane del canile, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASP Potenza e al Comune di Venosa entro 3 (tre) giorni, mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del Direttore Sanitario della gestione del canile, contenente le cause di morte dell'animale.

I cani ricoverati nella struttura possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili.

La soppressione deve essere operata da un medico veterinario a carico del Gestore esclusivamente con metodi eutanasici e che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.

In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al Servizio Veterinario dell'ASP e al Comune di Venosa entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall'evento.

ART. 19. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Il Responsabile Unico della Gestione dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa del canile mediante la quale verrà rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, anche ai fini della fatturazione e relativa liquidazione dei corrispettivi. A tal fine dovrà predisporre un apposito registro, secondo i format rilasciati dalla ASP Potenza, sul quale verranno riportate tutte le movimentazioni degli animali provvedendo, in particolare, a:

- annotare i dati degli animali presenti all'interno del canile, ivi compresi di dati sull'inizio e la fine della permanenza. Il modulo di registro da utilizzare, in modalità cartacea, sarà predisposto a cura dell'Aggiudicatario, secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria ASP Potenza. Tale modulo dovrà contenere: il nome, la razza, il sesso, l'età, la esaustiva descrizione somatica, l'iniziale stato di salute e di mantenimento, le eventuali annotazioni particolari, la data di ingresso, l'eventuale luogo e data di accalappiamento, il contrassegno numerico apposto con le procedure previste dalle vigenti normative, la data di eventuale uscita, annotazioni varie ed eventuali). Il registro deve essere preventivamente vidimato in ogni pagina. Il Registro non dovrà contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce. **Il registro deve essere tenuto sempre aggiornato e a disposizione del Comune per gli eventuali controlli da effettuarsi in qualsiasi tempo;**

Il registro dovrà contenere la scheda di ciascun animale costantemente aggiornata con i propri dati identificativi, anche informatizzate, riportanti foto, notizie sintetiche e note caratteriali di tutti i cani presenti nel canile, anche al fine di facilitarne l'adozione. Tale sistema di archiviazione (schedatura informatica e cartacea) deve consentire in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte, ecc.) e le rispettive date.

L'Aggiudicatario, inoltre, entro i primi 2 mesi successivi all'aggiudicazione del servizio, invierà al Comune di Venosa copia digitalizzata di tutte le schede identificative predisposte; successivamente, effettuerà un invio periodico (almeno ogni 30 giorni) delle schede, sempre in forma digitalizzata, dei nuovi cani in entrata. Copia cartacea delle schede identificative dei cani ospiti del Canile, dovrà essere apposta sui singoli box, per il riconoscimento dei cani presenti e allo scopo di facilitarne l'adozione.

Tutti i cani presenti all'interno del canile dovranno essere iscritti all'anagrafe canina di cui all'art. 15 della L.R. n. 46/2018 e contrassegnati da un numero di riconoscimento impresso mediante microprocessore con le modalità previste dalla Legge regionale.

ART. 20. RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI E NOMINA DEL R.U.G.

L'aggiudicataria dovrà interagire e collaborare con i soggetti istituzionali cui sono ricondotti compiti di sorveglianza, in particolare l'ASP di Potenza, nonché con gli uffici dell'Amministrazione comunale sovrintendenti per la corretta gestione della struttura oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicataria, senza ulteriori compensi, si impegnerà, inoltre, a partecipare ad eventuali gruppi di lavoro che verranno promossi per il continuo miglioramento della qualità della struttura, nonché alle iniziative da realizzare per rilevare il grado di soddisfacimento del servizio erogato.

Inoltre, all'atto della stipulazione del contratto il gestore dovrà comunicare al Comune di Venosa ed al Servizio Veterinario dell'ASP di Potenza, il nominativo del proprio **Referente Unico della Gestione (R.U.G.)** che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

Il Responsabile Amministrativo della gestione del canile dovrà essere reperibile 24/24 ore anche nei giorni festivi.

ART. 21. COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E I VOLONTARI

L'aggiudicatario dovrà favorire l'interazione e la collaborazione sia con le associazioni zoofile ed animaliste sia con il personale volontario (art. 7, comma 2, Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46).

PARTE II. GESTIONE DELLA STRUTTURA

ART. 22. MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico dell'Aggiudicataria le spese di:

- riscaldamento;
- energia elettrica;
- consumi idrici;
- telefono;
- spurghi;
- carburante;
- corretto smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto presente nella struttura.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti;
- ✓ smaltimento reflui;
- ✓ mantenimento in piena efficienza e funzionalità di tutti i box , tutti i locali e tutte le aree comuni, interne ed esterne, facenti parte del Canile Comunale;
- ✓ lavori di piccola manutenzione su impianti, arredi e attrezzature in esso esistenti;
- ✓ cura di tutte le strutture ed attrezzature che verranno affidate e di cui si avrà la responsabilità in caso di danni dovuti ad uso improprio o non autorizzato. Sono esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli sugli impianti tecnologici fissi;
- ✓ la manutenzione ordinaria dell'immobile e dei relativi impianti normalmente posti a carico del conduttore nei contratti di affitto;
- ✓ la manutenzione delle aree verdi mediante interventi programmati o su richiesta specifica da parte dell'Ente appaltante di sfalcio dell'erba e rimozione del materiale di risulta, potatura delle siepi, nonché l'annaffiatura delle aree verdi e degli alberi qualora si rendesse necessario;
- ✓ l'approvvigionamento e lo spargimento del sale in caso di neve o ghiaccio;
- ✓ la manutenzione di eventuali automezzi e/o attrezzature assegnati dal Comune;
- ✓ la manutenzione ordinaria degli estintori e di tutti i dispositivi di sicurezza.

I locali e gli spazi dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto dell'aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'aggiudicazione.

Qualora l'Amministrazione riscontri danni si rivarrà sull'Aggiudicatario. Gli stessi locali non potranno essere destinati ad altra attività se non quella prevista dal presente capitolato. All'ingresso del gestore nella struttura verrà compilato verbale di consegna di quanto presente nella struttura stessa con verifica al termine della gestione.

L'Aggiudicatario ha inoltre il compito di provvedere alla tenuta ed alla custodia dei registri, delle certificazioni e dei documenti relativi ai macchinari, agli impianti installati presso la struttura, nelle modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, che si riserva in ogni momento di procedere alle opportune verifiche. L'Aggiudicatario potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura senza ulteriori spese per l'Amministrazione Appaltante.

In sede di risoluzione o superamento del rapporto l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di pretendere il ripristino della situazione in essere al momento della firma del contratto.

Qualora si verificano anomalie od improprie eccedenze delle spese a carico dell'Amministrazione Comunale si procederà a chiederne giustificazione con eventuale rivalsa a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario provvederà alle manutenzioni ordinarie effettuando gli interventi nei periodi in cui risulti privo, o comunque risulti minore, disagio per l'utenza.

L'Aggiudicatario provvederà - altresì - agli oneri relativi alla manutenzione straordinaria del complesso patrimoniale rese necessarie da:

- a. l'inadempimento degli oneri di manutenzione ordinaria;
- b. l'utilizzo e uso del complesso patrimoniale per finalità diverse da quelle sancite dal presente Contratto;
- c. eventi colposi imputabili all'Aggiudicatario.

ART. 23. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune; occasionalmente il Gestore potrà compiere direttamente taluni interventi, previo consenso del Comune.

Alla scadenza del contratto le strutture e le eventuali migliorie realizzate resteranno alla proprietà senza che il Gestore non abbia nulla a che pretendere.

ART. 24. POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA

Il Responsabile del Procedimento o suo delegato potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo le norme previste dal presente Capitolato e dalle norme di Legge. Per tale ragione il Responsabile del procedimento rimarrà in possesso della copia delle chiavi di accesso a tutti i locali della struttura.

L'Amministrazione appaltante, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica e ispezione ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio ed inoltre si riserva la possibilità di realizzare controlli congiunti con il prestatore di servizio, il cui esito sarà evidenziato in apposito verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che rappresenterà lo stato della qualità del servizio prestato.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate per iscritto all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

L'Aggiudicatario è tenuto a collaborare con il Responsabile del Procedimento e/o con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora nominato, anche fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Qualora l'aggiudicatario incorra in oltre due contestazioni di irregolarità nell'arco dell'anno, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto così come previsto dal successivo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

ART. 25. PERSONALE

L'aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio e i lavori oggetto del presente appalto con una dotazione organica sufficiente ed idonea a garantire l'espletamento del servizio. La dotazione di personale deve garantire la presenza giornaliera nella fascia oraria fra le ore 09.00 e le ore 19.00.

L'affidataria nominerà un responsabile del servizio con funzioni di coordinamento e gestione degli operatori, dei volontari e delle attività destinate alla tutela del benessere fisico e ambientale degli animali.

Il responsabile dei servizi deve essere in possesso di qualifica di educatore cinofilo con esperienza almeno triennale e gli operatori, dallo stesso coordinati, devono avere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Tutti gli operatori dovranno possedere disponibilità e sensibilità verso gli animali, capacità di contatto con la cittadinanza e all'inserimento in gruppi di lavoro.

Gli operatori addetti dovranno essere operativi in attività ed interventi ordinari, quali piccoli lavori di manutenzione attrezzature ed arredi, piccoli allestimenti, pulizia ambienti, piccole manutenzioni edili, servizi di giardinaggio, ecc. Il gestore deve inoltre garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera presso la struttura, nonché i volontari che collaborano all'attività di gestione del Canile, siano preventivamente formati come previsto dalla normativa vigente ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche richieste per lo svolgimento del servizio convenzionato.

L'Aggiudicatario si impegna ad adempiere alle formalità di seguito indicate:

1. trasmettere al Responsabile del Procedimento (o suo delegato), entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del contratto (sia dipendenti/incaricati che volontari), con riserva del predetto Responsabile di Procedimento di incontrare il personale medesimo. Nell'elenco nominativo per ogni addetto dovrà essere specificata la mansione svolta, ai sensi del C.C.N.L. applicato (o le mansioni svolte nel caso di pluralità di compiti svolti da un unico soggetto) producendo le certificazioni relative alle qualifiche professionali e, ove esistenti, i relativi curriculum ed attestazioni;

2. qualora l'Affidatario dovesse risultare un'Associazione regolarmente iscritta negli appositi albi previsti dalla legge 266/1991, nell'elenco nominativo del personale dovrà essere indicato se trattasi di Socio;
3. il prestatore di servizi dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che, anche per brevi periodi, dovesse risultare assente per permessi, ferie o malattia, nonché ad una sostituzione definitiva di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso. L'aggiudicatario, di tali sostituzioni temporanee o definitive, deve darne comunicazione al Responsabile del Procedimento, provvedendo ad aggiornare l'elenco del personale e a reintegrare immediatamente l'operatore da sostituire;
4. nel caso in cui il Responsabile di Procedimento (o suo delegato), ritenga che uno o più degli operatori proposti dall'aggiudicatario siano privi dei requisiti richiesti, assegna allo stesso un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con operatori idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione. L'inidoneità rilevata in corso d'opera del personale addetto sarà stabilita dal Responsabile del procedimento sulla base dei seguenti criteri:
 - a. manifesta inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato;
 - b. incapacità di relazionarsi con gli altri Enti che interagiscono con il canile e con i cittadini;
 - c. inosservanza delle prescrizioni disposte dall'Ufficio Tutela Animali e/o veterinari del canile;
5. l'Aggiudicatario ogni settimana predisporrà il programma dei turni del personale (anche volontario) che sarà in servizio durante la settimana successiva. Il programma sarà esposto nella bacheca della reception ed inviato via mail all'Ufficio COMUNALE con almeno 5 giorni di anticipo. Eventuali sostituzioni degli operatori rispetto a quanto indicato nel programma dei turni, saranno tempestivamente comunicate al suddetto ufficio. I singoli operatori dovranno quotidianamente apporre la propria firma su apposito registro di presenza. Copia del registro delle presenze sarà inviato all'Ufficio comunale con cadenza mensile. L'appaltatore è tenuto a presentare al Comune, all'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei veterinari incaricati.

ART. 26. CONTRATTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si impegna, per tutti i dipendenti, ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, così come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016.

Si impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro. Qualora la Ditta rientri nel comparto delle

Cooperative Sociali, si impegna anche all'applicazione del Contratto Integrativo Provinciale e delle Norme relative al cambio di gestione previste nel Contratto Collettivo Nazionale e negli accordi a livello locale. Se la Ditta ha forma Cooperativa, si impegna altresì a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Le ditte componenti l'eventuale raggruppamento applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali e accordi integrativi locali del comparto di appartenenza, purché il trattamento economico del personale impiegato non sia inferiore a quello disposto dal CCNL provinciale di settore e di inserimento lavorativo. Il personale utilizzato dalla Ditta - soci o dipendenti - viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La Ditta opera nel rispetto della Legge 125/92 sulle "Pari opportunità" nel reclutamento e nella successiva gestione del personale dipendente, compreso l'accesso ai percorsi di carriera e sviluppo professionale. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato all'Amministrazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà, ai fini delle verifiche dell'applicazione del CCNL di richiedere copia delle buste paga.

L'Amministrazione appaltante è tenuta al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito dal contratto in essere. In caso di inottemperanza agli obblighi del Contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione appaltante, segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potrà procedere alla rescissione del contratto d'appalto senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale. L'Amministrazione appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione appaltante, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi del Contratto di lavoro o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Amministrazione appaltante, segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e potrà procedere alla rescissione del contratto d'appalto senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

In caso di accertato mancato rispetto dei minimi contrattuali e degli obblighi contributivi o dei minimi tariffari, i partecipanti inadempienti, oltre alla risoluzione del contratto, saranno esclusi dalle successive gare per un periodo di un anno dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico dell'Amministrazione appaltante, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

ART. 27. OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale dell'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di Legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dall'Amministrazione appaltante con i responsabili della Ditta. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori. Quando il personale ispettivo dell'Amministrazione appaltante rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali sanzioni pecuniarie previste dal capitolato, informerà la Ditta con nota scritta. In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere, con nota motivata, che il soggetto venga sospeso dal servizio di cui al presente appalto; la Ditta provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nell'allontanamento dal servizio la Ditta si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare. In particolare danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio, il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l'arrecare danno agli animali, a cose o persone. La Ditta risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio e altre infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappaltatrici.

ART. 28. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali.

In particolare, deve adottare nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio

personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale rispetto.

Resta a carico della Ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti. Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato D.Lgs.

Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede al canile: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

I volontari, che prestano le loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, inquadrati nell'organizzazione del gestore sotto il cui diretto e coordinamento svolgono l'attività presso il canile comunale, dovranno essere informati dal Gestore della struttura sui rischi specifici connessi all'attività, sulle corrette modalità operative, sulle misure di prevenzione, sulla eventuale necessità di utilizzare i D.P.I., sulla gestione dell'emergenza ecc.

La Ditta, inoltre, libera sin d'ora il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in appalto.

ART. 29. DOTAZIONE MINIMA DI ATTREZZATURE PRESSO IL CANILE

La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere i Servizi oggetto dell'appalto con la seguente dotazione minima di attrezzatura di cui già in sede di offerta dichiarerà di disporre:

- a. n. 1 macchina fotografica digitale;
- b. n. 1 computer con collegamento ad internet;
- c. n. 1 stampante multifunzione (stampante, scanner, fotocopiatrice, fax) o, in alternativa, tutti gli strumenti indicati in parentesi;
- d. n. 2 lettori microchips conformi alle norme ISO 11785;
- e. n. 2 cellulari;
- f. Idropulitrice ad acqua calda;
- g. sistema di allarme notturno collegato con le forze di polizia.

PARTE III. GESTIONE DEL CONTRATTO

ART. 30. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4 verrà effettuato, a mensilità posticipate, a seguito di presentazione di regolari fatture.

Il gestore dovrà indicare sulla fattura, il mese a cui si riferisce la prestazione, il numero della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo di bilancio e il numero dell'impegno di spesa, il CIG.

È comunque facoltà del Direttore dell'Esecuzione autorizzare il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Venosa.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico di Procedimento provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS -INAIL aggiornato ed in corso di validità. Anche prima di provvedere al pagamento dell'ultima rata del prezzo contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione provvede ad accertare la regolarità contributiva della Ditta riferita all'intera durata del contratto.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Direttore dell'esecuzione darà applicazione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% e verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile Unico di Procedimento darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'Aggiudicatario non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento. Il pagamento all'Aggiudicatario della rata di saldo finale non sarà effettuato quando non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento, l'Aggiudicatario non può opporre eccezioni al Responsabile Unico di Procedimento, né ha titolo a risarcimento di danni. Le somme accantonate non maturano interessi. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/00 e sottoscritta dal legale

rappresentante della Ditta aggiudicataria, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”. Il Responsabile Unico del Procedimento su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 31. ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni in più o in meno dei servizi, saranno unici ed invariabili per il primo anno dell'appalto.

Il corrispettivo determinato in sede di appalto sarà soggetto a revisione annuale in rapporto all'indicizzazione ISTAT del costo della vita dal secondo anno di gestione. Successivamente potrà essere riconosciuta una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o norme di Legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell'incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti, ovvero a quelli già aggiornati. Per l'applicazione della revisione la Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, tutti i prezzi offerti, la composizione percentuale dei fattori di costo (retribuzione, contribuzione, prezzi assicurativi, oneri generali di amministrazione, ammortamenti patrimoniali, ammortamenti finanziari). La revisione si applicherà soltanto in funzione degli eventi dinanzi indicati per i fattori di costo corrispondenti e per i servizi non ancorati al personale fino al massimo dell'indice ISTAT dell'aumento del costo della vita stabilito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di Legge o Regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante lettera raccomandata A/R e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale del Responsabile Unico del Procedimento che dovrà essere fatto non oltre 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.

ART. 32. VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Nel caso in cui l'Amministrazione

richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui all'articolo 36 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 33. CONDIZIONI GENERALI

La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Responsabile Unico di Procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento od anche per cessione dell'azienda in qualunque modo ed a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) la Ditta provvederà ad informare tempestivamente il Direttore dell'Esecuzione. Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, nulla sarà dovuto alla Ditta appaltatrice.

ART. 34. ASSICURAZIONI ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Assicurazione Responsabilità Civile

È obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, comprensiva della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCT/O), con esclusivo riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà garantire il prestatore di servizi di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto.

La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 500.000,00= per sinistro senza limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di Venosa e i suoi Dipendenti. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale con un massimale non inferiore a € 500.000,00= per sinistro senza limite per periodo assicurativo. In ogni caso eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza resteranno a totale carico dell'esecutore dei servizi.

Assicurazione beni patrimoniali comunali

L'esecutore dei servizi è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi

nel corso di esecuzione dei servizi ed imputabili alla responsabilità civile dell'esecutore dei servizi. Tale polizza dovrà prevedere:

- ✓ Una partita Rischio Locativo "Fabbricato", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo dei locali in uso di € 500.000,00=;
- ✓ Una Partita Contenuto per i "danni da Incendio", valorizzata con una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del Contenuto (Arredamento, merci, macchinari, Beni elettronici e non) di € 250.000,00=;
- ✓ Una Partita "Ricorso terzi" con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00= (euro un milione) per sinistro/periodo assicurativo.

In ogni caso eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza resteranno a totale carico dell'esecutore dei servizi.

Consegna copie polizze

Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di Legge, dovranno essere consegnate al Responsabile Unico di Procedimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Tutte le polizze dovranno avere una validità temporale non inferiore alla durata del servizio.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Venosa da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti (minori e adulti) frequentanti il servizio, nonché nei confronti del personale volontario.

Cauzione definitiva

Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

ART. 35. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.,Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Dirigente competente che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

ART. 36. FATTURAZIONE, PAGAMENTO DEL COMPENSO E IMPOSTE

Al fine di favorire la cessione degli animali presenti nella struttura, il canone mensile lordo, a cui applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, verrà graduato in funzione del numero di cani accuditi.

Il corrispettivo spettante al gestore verrà pagato sulla base del numero effettivo di cani custoditi, secondo una tariffazione inversamente proporzionale al numero di cani custoditi, che andrà giornalmente da 1,15= €/cane per una presenza di 180 animali fino a 1,40= €/cane giornalieri per una presenza di 90 cani; al di sotto di 90 cani la tariffazione giornaliera resterà invariata a 1,40 €/cane.

A titolo esplicativo, ipotizzando che nell'arco di un mese vengano custoditi 133 cani, e che l'operatore economico abbia offerto un ribasso del 11,5 %, la tariffa giornaliera verrà calcolata per interpolazione tra i valori estremi (1,40= €/cane per 90 cani presenti e 1,15= €/cane per 180 cani presenti) come di seguito riportato:

$$\alpha = (180 - 90) / (1,40 - 1,15) = 90 / 0,25 = 360$$

$$\text{Tariffa giornaliera} = [1,15 + (180 - 133) / \alpha] \times (1 - 11,5 / 100) = 1,28 \text{ €/cane} \times (1 - 11,5 / 100) = 1,13 \text{ €/cane}$$

$$\text{Corrispettivo mensile} = \text{giorni} \times \text{Tariffa giornaliera} = 30 \text{ giorni} \times 1,13 \text{ €/cane} \times 133 \text{ cani} = 4.521,83\text{€}$$

Gli importi sono IVA esclusa (da corrispondere solamente se dovuta).

I compensi spettanti per effetto dell'appalto – corrispondente al canone mensile – verranno corrisposti entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della fattura/titolo di spesa mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:

- il numero dei cani ospitati nel canile;
- la data di entrata con l'indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l'indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.

ART. 37. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto di appalto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della L. 136/2010. L'incaricato si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Venosa, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Venosa, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 38. CONTROLLI

Il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, salva diversa disposizione dell'Amministrazione, è demandato al Settore Ambiente dell'Area n. 3 – Tecnica del Comune di Venosa per il tramite del proprio personale, avvalendosi anche delle associazioni di volontariato presenti nella zona.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse.

Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile.

All'Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del canile, per gli accertamenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche del canile, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e l'effettiva attività di sgambamento.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della gestione del canile.

ART. 39. PENALI

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100 (Euro Cento) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani;
- 2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari;
- 3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
- 4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
- 5) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all'anagrafe canina);
- 6) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;
- 7) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nel canile;
- 8) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido/cessione correttamente compilati;
- 9) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabili;
- 10) in caso di ritardo o mancata esecuzione delle attività di accalappiamento.

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione tramite PEC.

Il Gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà all'applicazione della penalità.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all'aggiudicataria.

Se l'importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un'entità pari o superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere comunque a risolvere il contratto secondo le norme vigenti.

ART. 40. SPESE A CARICO DEL GESTORE

Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche

Nel caso in cui, l'aggiudicatario del servizio dovesse risultare un'associazione iscritta al "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato", il Contratto sarà esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 della Legge 11.08.1991, n. 266.

PARTE IV. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione delle penali, l'Amministrazione potrà recedere direttamente dal contratto in presenza di gravi inadempienze da parte del Gestore.

Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto.

La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.

L'Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all'affidatario del servizio. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali custoditi nel canile;
- inidonea decisione per l'inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali;
- accertato maltrattamento degli animali;
- omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;
- mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta;
- diniego a consentire l'effettuazione dei controlli;
- mancata promozione delle adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;
- omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta;
- danno grave provocato all'immagine del Comune;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Venosa;
- danneggiamento per negligenza o dolo delle strutture o degli impianti del canile.

Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C..

Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Venosa all'esito dei controlli, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.P., P.M. ecc.) mediante regolare verbale

oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali.

ART. 42. DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 43. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA

In caso di disdetta del contratto da parte della Ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 44. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica.

ART. 45. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Venosa al Gestore stesso.

ART. 46. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell'ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all'evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata al Settore di competenza del Comune di Venosa corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche.

Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d'ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

ART. 47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.lgs. 101/2018.

ART. 48. CONTROVERSIE

Successivamente all'affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all'applicazione e all'interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, il Gestore e il Responsabile del Settore competente, dovranno esperire, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse.

In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di Potenza.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 49. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle Leggi, ai Decreti ed ai Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

ART. 50. DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, gli Appaltatori adempiranno le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a) Contratto;
- b) Capitolato Speciale di Appalto;
- c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto.

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfettario, l'Appaltatore è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dall'Appaltatore, salvo il diritto di riserva.

ART. 51. DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Gli Appaltatori dichiarano di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiarano inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 C.C. tutte le clausole sopra riportato.

ART. 52. ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare

determinati accorgimenti. L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 53. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara del Comune di Venosa.